

Legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza; LTras)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'art. 164 cpv. 1 lett. g della Costituzione federale¹
visto il messaggio del Consiglio federale del²
decreta:

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

La presente legge si propone di promuovere la trasparenza dell'amministrazione favorendo l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹La presente legge si applica:

- a. all'amministrazione federale;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o di diritto privato esterne all'Amministrazione federale designate dal Consiglio federale, nella misura in cui sia loro affidato un compito pubblico della Confederazione.

²La comunicazione di dati personali contenuti nei documenti ufficiali è retta dalla legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

³L'accesso a documenti ufficiali concernenti procedure civili, procedure penali, procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionali, procedure internazionali di composizione delle controversie, procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico nonché procedure arbitrali è retto dalle relative leggi speciali.

⁴Nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza, il diritto della parte di consultare gli atti è retto dal relativo diritto procedurale.

1 RS 101
2 FF ...
3 RS 235.1

Art. 3 Documenti ufficiali

¹ È considerata documento ufficiale qualsiasi informazione:

- a. registrata, indipendentemente dal suo supporto;
- b. in possesso di un'autorità che l'ha emessa o a cui è stata comunicata, e
- c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.

² Sono considerati documenti ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni già esistenti.

³ Non sono considerati documenti ufficiali i documenti:

- a. la cui elaborazione non è terminata o
- b. destinati all'uso personale.

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 4 Principio della trasparenza

¹ Ognuno ha diritto di consultare i documenti ufficiali o di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità (diritto di accesso).

² La consultazione dei documenti ufficiali avviene sul posto o mediante il rilascio di una copia.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

- a: la gestione dei documenti ufficiali;
- b: l'informazione sui documenti ufficiali.

Art. 5 Ponderazione degli interessi

¹ Il diritto di accesso è limitato, differito o negato se un interesse pubblico o privato preponderante vi si oppone.

² È dato un interesse pubblico preponderante se l'accesso a un documento ufficiale può:

- a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità;
- b. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. compromettere gli interessi della politica estera e le relazioni internazionali della Svizzera;
- d. compromettere rapporti confederali;
- e. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria nazionale.

³ È dato un interesse privato preponderante se l'accesso a un documento ufficiale può:

- a. ledere in modo considerevole la sfera privata;
- b. svelare segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- c. divulgare informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ha garantito il segreto.

Art. 6 Casi particolari

¹ Il diritto di accesso non riguarda i documenti ufficiali concernenti:

- a. la procedura di corapporto;
- b. le posizioni negoziali relative a negoziati in corso o futuri.

² I documenti ufficiali relativi alla procedura di consultazione degli Uffici e sfocianti in una decisione del Consiglio federale sono accessibili soltanto posteriormente a tale decisione. Il Consiglio federale può decidere deroghe.

³ È garantito l'accesso ai rapporti di valutazione delle prestazioni e dell'efficacia dell'Amministrazione federale.

Sezione 3: Procedura d'accesso ai documenti ufficiali

Art. 7 Istanza d'accesso

¹ L'istanza d'accesso ai documenti ufficiali va indirizzata all'autorità che li possiede.

² L'istanza va formulata con sufficiente precisione e deve permettere l'identificazione dei documenti ufficiali richiesti.

Art. 8 Decisione dell'autorità

¹ L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro venti giorni a contare dalla ricezione dell'istanza.

² Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se lo richiedono il volume dei documenti, la loro complessità o la difficoltà nel reperirli. L'autorità informa il richiedente circa la proroga e ne indica i motivi.

³ Dietro richiesta, l'autorità deve indicare sommariamente e per scritto i motivi che l'hanno indotta a limitare, differire o negare l'accesso ai documenti ufficiali.

Art. 9 Mediazione

¹ Il richiedente può presentare una domanda scritta di mediazione se:

- a. l'accesso ai documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
- b. l'autorità non ha risposto entro il termine.

² La domanda di mediazione va presentata presso l'Incaricato federale della trasparenza entro venti giorni a contare dalla ricezione della decisione dell'autorità o dallo scadere del termine.

³ Se la domanda di mediazione concerne la comunicazione di dati personali, l'Incaricato federale della trasparenza trasmette d'ufficio l'incartamento all'Incaricato federale della protezione dei dati.

⁴ Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta di ruolo.

Art. 10 Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, entro trenta giorni a contare dalla ricezione della domanda di mediazione l'Incaricato federale della trasparenza emana una raccomandazione scritta.

Art. 11 Decisione

¹ L'autorità pronuncia una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa se:

- a. diversamente da quanto raccomandato, limita, differisce o nega l'accesso;
- b. dopo ricezione della raccomandazione, il richiedente esige l'emanazione di una decisione.

² L'autorità decide entro venti giorni a contare dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione.

Art. 12 Ricorso

¹ Entro trenta giorni a contare dalla sua notificazione, la decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza.

² Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.

³ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa.

⁴ La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza decide entro due mesi.

Art. 13 Emolumenti e remunerazione

¹ L'istanza d'accesso, la procedura di mediazione e la procedura di decisione di prima istanza sono in linea di principio gratuite.

² L'autorità che è in possesso del documento può riscuotere un emolumento:

- a. se la risposta all'istanza richiede un'importante mole di lavoro;
- b. in caso di istanza ripetitiva;
- c. se è richiesta una copia.

³ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti.

⁴ In caso di commercializzazione di un documento ufficiale, il Consiglio federale può prevedere che l'accesso avvenga dietro remunerazione stabilita in base al valore di mercato.

Sezione 4: Incaricato federale della trasparenza

Art. 14 Nomina e statuto

¹ Il Consiglio federale nomina un Incaricato federale della trasparenza.

² L'Incaricato assolve i suoi compiti in modo autonomo; è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

³ Egli dispone di una segreteria permanente.

⁴ RS 172.021

⁵ RS 172.021

Art. 15 Compiti

L'Incaricato federale della trasparenza ha in particolare i compiti seguenti:

- a. dirige la procedura di mediazione (art. 9) e, se del caso, emana una raccomandazione (art. 10);
- b. d'ufficio e su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità d'accesso ai documenti ufficiali;
- c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e di provvedimenti federali che concernono essenzialmente il principio della trasparenza;
- d. segue gli sviluppi esteri in materia di accesso ai documenti ufficiali.

Art. 16 Valutazione

¹ L'Incaricato federale della trasparenza valuta l'applicazione e gli effetti della presente legge. Egli redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

² I rapporti sono pubblicati.

Art. 17 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

Nell'ambito della sua opera di mediazione, l'Incaricato federale della trasparenza può accedere ai documenti ufficiali a prescindere da un eventuale obbligo di mantenere il segreto.

Sezione 5: Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 18

¹ La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza è una commissione di ricorso e d'arbitrato ai sensi degli articoli 71 a – 71c della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa.

² Essa decide in merito ai ricorsi contro le decisioni delle autorità.

³ Nell'ambito della procedura di ricorso, la Commissione può accedere ai documenti ufficiali a prescindere da un eventuale obbligo di mantenere il segreto.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Modifica del diritto vigente

1. La legge federale del 21 marzo 1997⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Sostituzione di un termine:

Nell'articolo 18 capoverso 2 sostituire "Commissione federale della protezione dei dati" mediante "Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza".

⁶ RS 172.021

⁷ RS 120

2. La legge federale del 7 ottobre 1994⁸ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:

Sostituzione di un termine:

Nell'articolo 14 capoverso 3 sostituire «Commissione federale della protezione dei dati» mediante «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».

3. La legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati è modificata come segue:

Sostituzione di un termine:

Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3, 33 capoverso 1 nonché nel titolo che precede l'articolo 33 sostituire «Commissione federale della protezione dei dati» mediante «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Art. 19a (nuovo)

Nel caso di una domanda fondata sulla legge federale del ...¹⁰ sulla trasparenza dell'amministrazione e concernente la comunicazione di dati personali contenuti in un documento ufficiale, l'Incaricato federale della protezione dei dati può raccomandare la comunicazione, nonostante le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 non siano soddisfatte, qualora l'interesse pubblico alla trasparenza prevalga sull'interesse al mantenimento del segreto.

Art. 31 lett. e (nuovo)

e. dirigere la mediazione conformemente agli articoli 9 e 10 della legge federale del ...¹¹ sulla trasparenza dell'amministrazione qualora la domanda d'accesso concerna dati personali contenuti in un documento ufficiale.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8 RS 172.213.71

9 RS 235.1

10 RS...

11 RS ...